

Appendice

Società
Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica
SNR - detto anche FASSID
Via Farini, 62
00185 Roma (RM)
ITALIA
P.IVA 91504710152

Lei viene assistito da:

Società
Aon Spa Insurance & Reinsurance
Brokers
Via Piemonte 48
IT - 00187 - Roma (RM) ITALIA
Tel.: 0039-06-772761
Fax: 0039-06-77276229
posta@aon.it
Codice Broker: 82.0055.040

Polizza No.	Effetto della presente appendice dalle ore 24	Scadenza alle ore 24	Motivo dell'appendice
1.82.0005931	31.12.2024	31.12.2025	Proroga

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Ai sensi dell'art. 5 CTG, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto


Assicurazione Universale per la tutela legale penale

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rappresentanza Generale per l'Italia

Milano, 20.11.2024

Il Contraente
SNR - Il Segretario Nazionale
Dott. Giulio Argalia



**Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela legale penale
per Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica
SNR - detto anche 'FASSID'**

Polizza No. 1.82.0005931

Disposizioni che regolano il contratto	Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP 2011, Edizione: 01.11.11), nonchè le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11).
Contraente	Società Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica SNR - detto anche 'FASSID' Via Farini, 62 I- 00185 Roma (RM)
Assicuratore	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
Persone assicurate	Assicurato è il medico dell'Area Radiologica, associato alla contraente, che ha regolarmente aderito alla presente convenzione, nell'esercizio delle sue funzioni e/o mansioni di radiologo dipendente. Sono altresì assicurati gli specializzandi, il dirigente sanitario non medico, inclusi Fisici con specializzazione in fisica Medica, gli "strutturati" cioè coloro che lavorano presso una struttura a "qualsiasi titolo" (es. con partita IVA e contratto a termine) e che fatturano alla struttura senza avere rapporto contrattuale con il paziente, nell'esercizio delle sue/loro funzioni e/o mansioni. Ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l'estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.
Descrizione delle attività	Medici Area Radiologica (compresa radiologia interventistica), inclusioni gli specializzandi. Dirigente sanitario non medico, inclusi fisici con specializzazione in fisica medica. Gli "strutturati" cioè coloro che lavorano presso una struttura a "qualsiasi titolo" (es. con partita IVA e contratto a termine) e che fatturano alla struttura senza avere rapporto contrattuale con il paziente
Copertura automatica per nuove attività	in caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza (art. 2 CSP 2011). (CR: 2)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0 Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Durata dei certificati	<p>A) 1 anno - senza tacito rinnovo</p> <p>La parti concordano un'estensione temporale di ciascun certificato di giorni 60 dopo la naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un'ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.</p> <p>È possibile sottoscrivere singoli certificati di durata inferiore ad 1 anno.</p> <p>In tal caso, il premio pattuito dovrà essere versato interamente se il certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.</p>
Periodo di assicurazione e proroga dell'assicurazione	<p>1 anno</p> <p>Il contratto si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata A/R o PEC che deve essere inviata al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza.</p>
Sinistro unico	<p>I titolari dei singoli certificati assicurativi sono Assicurati ai fini del "sinistro unico" ex art. 13 (3), a) e b) CTG 2011 e art. 8 (1), d) CSP 2011.</p>
Ambito di validità territoriale	<p>Europa</p>
Copertura base	<p>A) Procedimenti penali</p> <p>La garanzia comprende</p> <ul style="list-style-type: none">• la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;• l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). <p>Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• un reato colposo;• un reato doloso, <p>così come specificato all'art. 5 CSP 2011.</p> <p>B) Illeciti amministrativi</p> <p>La garanzia comprende</p> <p>Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.</p>

Giurisdizioni Speciali/ Cassazione / Corte Costituzionale	Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).												
Libera scelta del legale e del domiciliatario	Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.												
Massimale di copertura	L'aderente può scegliere tra i seguenti massimali: € 20.000,00 per sinistro senza limite annuo o € 40.000,00 per sinistro senza limite annuo <u>all'interno del massimale sono compresi:</u> <table><tr><td>diritti e onorari dell'avvocato</td><td>illimitato</td></tr><tr><td>spese di viaggio dell'avvocato</td><td>illimitato</td></tr><tr><td>spese di viaggio dell'assicurato</td><td>illimitato</td></tr><tr><td>spese per CTU/Perito di parte</td><td>illimitato</td></tr><tr><td>spese di traduzione</td><td>illimitato</td></tr><tr><td>spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa</td><td>illimitato</td></tr></table>	diritti e onorari dell'avvocato	illimitato	spese di viaggio dell'avvocato	illimitato	spese di viaggio dell'assicurato	illimitato	spese per CTU/Perito di parte	illimitato	spese di traduzione	illimitato	spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa	illimitato
diritti e onorari dell'avvocato	illimitato												
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato												
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato												
spese per CTU/Perito di parte	illimitato												
spese di traduzione	illimitato												
spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa	illimitato												
- Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale	€ 15.000,00 per persona assicurata Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata. Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011.												
Patteggiamento	Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).												
Scoperto	Lo scoperto ammonta al 10,00% ma non inferiore ad € 700,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.												

Estensioni particolari**RESISTENZA AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI****Massimale di copertura
Ambito della validità territoriale**

La tutela legale vale per la difesa per la richiesta di responsabilità civile contro il contraente nel caso che esista una assicurazione ai sensi dell'art. 1917 codice civile.

La copertura opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza.

Il massimale di copertura è di 20.000,00 per sinistro. Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2011).

Premio

In base al massimale prescelto, il premio pro capite annuo è di:

per il massimale di € 20.000,00:

€ 60,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa

per il massimale di € 40.000,00.

€ 75,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa

Conteggio del premio

Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate.

Il Broker comunicherà con cadenza *mensile*, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (info@roland-italia.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il *10 del mese successivo* al periodo in questione.

Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con la medesima cadenza.

Il file deve riportare i seguenti campi:

- Numero del certificato
- Nome
- Cognome
- Via e civico
- CAP
- Località
- Massimale prescelto
- Premio
- Data del pagamento del premio
- Decorrenza della copertura
- Scadenza della copertura

Broker	Società Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers Via Cristoforo Colombo n. 149 I- 00147 Roma
Clausola Broker	Tutta la gestione del presente contratto è affidata Società Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers. Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND. Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.
Assistenza in caso di sinistro	In mancanza di un intermediario , in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI) Telefono: +39 02 776 775 0 Telefax: +39 02 776 775 39 e-mail: sinistri@roland-italia.it
<u>Clausole / Deroghe</u>	
Clausola di sussidiarietà	La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui possa beneficiare. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza. Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.

Clausola di continuità

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore ;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Milano, 18/01/2022
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia



SNR
il Segretario Nazionale
Dott. Fabio Pinto



Il Contraente